

COMUNE DI RUEGLIO

C.A.P. 10010
Piazza Municipio n° 1
C.F. 84003670019

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
<http://www.comune.rueglio.to.it>

Tel. 0125 78.01.26
Fax 0125 78.09.21
P.IVA 02635900018

ORDINANZA N. **02/2018**

Rueglio, li **12.02.2018**

IL SINDACO

Rilevato che si possono verificare episodi di euforia o paure/pericoli collettivi innescanti fatti tali da causare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, piazze o aree pubbliche diverse, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Viste, sull'argomento, le segnalazioni e le raccomandazioni prefettizie e ministeriali perché gli Enti Locali, preposti alla sicurezza e alla regolamentazione delle diverse attività, mettano in atto ogni misura necessaria e utile per tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Fatte proprie le raccomandazioni della locale Stazione di Carabinieri di Vico Canavese;

Visti: l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
l'art. 16 della legge 689/1981 agosto 1991 n. 287;

ORDINA

con decorrenza immediata e per tutta la durata dell'anno 2018

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale **è vietata la vendita**, per l'immediato consumo o per asporto nelle aree interessate allo svolgimento delle manifestazioni e nelle loro immediate vicinanze nonché all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio, di bevande contenute in lattine e bottiglie/ bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di campeggi, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, nonché in occasione di manifestazioni o feste pubbliche a qualsiasi titolo organizzate, **dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni dell'anno** ;
- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale **è vietato il consumo di bevande** sulle pubbliche vie, sulle piazze, nelle aree verdi nelle strutture sportive e nelle aree adibite a gioco e/o ricreazione di bevande contenute in lattine e bottiglie/bicchieri di vetro.
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;
- la pubblicizzazione della presente ordinanza con affissione di manifesti sul territorio;
- la comunicazione al Prefetto della Città Metropolitana di Torino;
- la comunicazione al Comando Carabinieri della Stazione di Vico Canavese
- la comunicazione al Questore della Città Metropolitana di Torino;
- la comunicazione alla Polizia locale.

La presente ordinanza sarà notificata, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune,
- oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

(Dott.ssa Gabriella LAFFAILLE)



Gabriella Laffaille